

Spett.le

**Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Direzione generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

e p.c.

**Ministero della cultura**

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
[sabap-no@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-no@pec.cultura.gov.it)

**Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia**

Consorzio di Irrigazione e Bonifica  
[ovestsesia@pcert.postecert.it](mailto:ovestsesia@pcert.postecert.it)

**Regione Piemonte**

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile  
[sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it](mailto:sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it)

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate  
[valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it](mailto:valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali  
[biodiversità@cert.regione.piemonte.it](mailto:biodiversità@cert.regione.piemonte.it)

**Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore**

[parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it](mailto:parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it)

Responsabile Settore Tecnico  
[crey@parcoticinolagomaggiore.it](mailto:crey@parcoticinolagomaggiore.it)

Responsabile Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica  
[evilla@parcoticinolagomaggiore.it](mailto:evilla@parcoticinolagomaggiore.it)

Responsabile Servizio Vigilanza Lame  
[apela@parcoticinolagomaggiore.it](mailto:apela@parcoticinolagomaggiore.it)

**Provincia di Vercelli**

Settore Ambiente e Territorio  
Servizio V.I.A.  
[presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)

**Comune di Santhià**

[protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)

**Comune di Carisio**

[carisio@legalmail.it](mailto:carisio@legalmail.it)

Ufficio Tecnico

[ufficiotecnico.carisio@riparpiemonte.it](mailto:ufficiotecnico.carisio@riparpiemonte.it)

**Consorzio di Tutela del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese**

[info@risobaraggia.com](mailto:info@risobaraggia.com)

**Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese**

[posta@ambientevc.info](mailto:posta@ambientevc.info)

p.c. Presidente Gian Pier Battista Godio

[gp.godio@gmail.com](mailto:gp.godio@gmail.com)

**Confagricoltura Vercelli e Biella**

Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella

[confagricolturavercellibiella@legalmail.it](mailto:confagricolturavercellibiella@legalmail.it)

**Oggetto: [ID: 8435] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto per Impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC).**

**Proponente: EG Edo S.r.l.**

CONTRODEDUZIONI ALLA NOTA PROT. 71179 DEL 04.05.2023 recante le osservazioni del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Spett.li Amministrazioni, con la presente EG Edo S.r.l. (di seguito la "Società"), con sede legale in Milano, Via dei Pellegrini 22 (CF e PIVA 11616350960) in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Alessandro Ceschiati, con ogni più ampia riserva e salvezza intende riscontrare le osservazioni formulate, nell'ambito della procedura in oggetto, dal Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Milano 28/07/23

EG Edo srl

*Riferimenti per contatti:*

*Federico Genco*

[fgenco@enfinity.global](mailto:fgenco@enfinity.global)

+39 349 053 6916

# Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Nota prot. n. 71179 del 04/05/2023

RICHIESTE ENTE	NOTA SUCCINTA DI RISPOSTA PROPONENTE
<p>1. Si chiede di riscontrare le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 5254 del 19/04/2023 avendo cura di tenere in debito conto quanto ritenuto necessario dalla U.O. Direzione generale ABAP Servizio II – <i>Scavi e tutela del patrimonio archeologico</i> della Soprintendenza speciale per il PNRR, con il contributo istruttorio del 03/05/2023.</p> <p>2. Considerato che il progetto di cui trattasi è stato definito dal Proponente quale “Agrivoltaico” e che il 27/06/2022 l’allora Ministero della transizione ecologica ha reso pubbliche le “Linee Guida in materia di Impianti Agri-voltaici” alle quali il Proponente non sembra fare riferimento nel SIA [...], si chiede di produrre un documento in merito alla determinazione della conformità del progetto di cui trattasi ai “requisiti” e alle “caratteristiche” definite ai capitoli 2 e 3 delle suddette Linee Guida.</p> <p>3. Si chiede di voler fornire chiarimenti sulle modalità concrete di realizzazione, di conduzione e di sostenibilità economica nel medesimo termine di vita utile previsto per l’abbinato impianto fotovoltaico (con i relativi impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio) con le attività agricole previste (dovrà essere esplicitata l’indicazione dei titolari delle attività agricole indicate).</p>	<p><b>NOTA 1.</b> In riferimento al <u>punto 1</u> si rappresenta che è stata predisposta opportuna nota di risposta alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, alla quale si rimanda per tutti gli approfondimenti del caso.</p> <p><b>NOTA 2.</b> In riferimento a quanto notificato al <u>punto 2</u>, si rappresenta che le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” sono state pubblicate, sul sito del MASE in data 27/06/2022, e, pertanto non hanno alcuna forza di legge. L’istanza del progetto in oggetto è stata depositata in data antecedente alla pubblicazione delle predette Linee Guida ovvero il 17/05/2022 (come consultabile dal portale MASE – ID procedura 8435). Come argomentato al Par. 2.4 dell’elaborato “FTV22CP05-AMB-R-02-Studio di Impatto Ambientale”, al momento della redazione documentale della pratica in argomento, in assenza di un quadro regolatorio chiaro ed esaustivo, furono assunti come criteri di progettazione (ed elementi di qualificazione per la definizione di “impianto agrivoltaico”) le principali definizioni/trattazioni di carattere normativo/tecnico, al momento vigenti, tra cui il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, il DL 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. “Decreto Semplificazioni”) e le “Linee Guida per l’applicazione dell’agro-fotovoltaico in Italia” edite dall’Università degli Studi della Toscana.</p> <p>Tutto ciò premesso, entrando nel merito della richiesta, si rappresenta che è stato prodotto un aggiornamento della relazione agronomica dove, tra gli elementi integrativi, è stata introdotta una trattazione inerente la rispondenza del progetto ai requisiti e alle caratteristiche previste dalle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate dal MiTE in data 27 giugno 2022. A tal riguardo si rimanda alla consultazione dell’elaborato “FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica_Rev#1”.</p> <p><b>NOTA 3.</b> In riferimento alla <u>richiesta 3</u> si rappresenta che a seguito di aggiornamenti/adequamenti progettuali, è stata predisposta una Rev#1 della relazione agronomica (cfr. elaborato “FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica_Rev#1”) all’interno della quale sono state ulteriormente approfondite le caratteristiche tecnologiche/progettuali, realizzative/gestionali ed economiche/imprenditoriali del “sistema agrivoltaico” proposto (in linea con le indicazioni fornite dalle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”). Nel merito di una “<u>esplicita indicazione dei titolari delle attività agricole indicate</u>”, si precisa che per una maggiore sostenibilità e solidità dell’iniziativa agro-energetica, in coerenza con le predette Linee Guida, la società Proponente oltre a curare tutti gli aspetti autorizzativi, realizzativi e gestionali della parte fotovoltaica si occuperà anche di strutturare e definire la parte agricola affidando ad una realtà imprenditoriale consolidata locale (i.e. azienda agricola Sant’Alessandro - proprietaria e già ora conduttrice di parte dei fondi) la conduzione delle attività agricole - al fine di valorizzare il territorio e le sue eccellenze e creare, sul posto, stabili opportunità d’impiego nei vari ambiti operativi delle diverse fasi. A tal fine è stata sottoscritta una lettera di intenti tra la società EG EDO S.r.l. e la società agricola Sant’Alessandro nella quale le Parti riconoscono e confermano il loro reciproco interesse, in una futura collaborazione per la conduzione e manutenzione di tutte le attività produttive agro-silvo-pastorali che interesseranno le aree di progetto dell’impianto agrivoltaico (cfr. documento “FTV22CP05-AMM-D-28-Lettera di intenti Azienda Agricola”).</p> <p>Entrando, invece, nel merito degli aspetti culturali/ paesaggistici/ ambientali locali e dei potenziali impatti generabili dalle opere proposte (vedi anche successiva NOTA 6), si evidenzia che l’impianto in progetto si colloca all’interno di un <b>bacino visivo circoscritto ad un areale ridotto</b> e ben definito in ragione della presenza di “elementi barriera” – sia antropici, sia naturali – che interrompono la visuale sul paesaggio rurale (che diversamente risulterebbe continua). Nello specifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <u>fasce/ zone boscate/ alberature (esistenti)</u>, limitrofe all’area di progetto, che contribuiscono a <b>ridurre sensibilmente la visibilità del sito di impianto a scala locale e sovra-locale</b>,</li> <li>ii. <u>opere di mitigazioni/compensazione ambientale in progetto</u> (che oltretutto, a seguito di revisione progettuale, hanno visto un significativo incremento), le quali <b>consentono di rafforzare il sistema degli elementi a schermatura visiva delle porzioni di impianto a maggiore visibilità</b>,</li> </ol>

4. Preso atto di quanto riportato dal Proponente nell'elaborato denominato "Inquadramento cumulo con altri progetti", si chiede di voler elaborare un modello 3D virtuale dell'area oggetto di intervento, dando evidenza dell'impianto di progetto, delle relative altezze, della viabilità e delle misure di mitigazione previste; il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli altri impianti FER già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, consentendo di riscontrare chiaramente la collocazione dell'impianto di progetto rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra l'impianto di cui trattasi e quelli già esistenti, le emergenze di interesse culturale e/o paesaggistico presenti.
5. Preso atto di quanto riportato dal Proponente nel SIA al paragrafo 3.13. *Analisi dello scenario di base e ipotesi alternative* [...], si chiede di voler esplicitare, tramite grafici e relazione, quali siano state le alternative ragionevoli effettivamente prese in considerazione.
6. Si chiede di voler predisporre un Piano di monitoraggio ambientale in cui dovranno essere prese in considerazione le componenti paesaggio e beni culturali; nell'elaborato richiesto dovranno essere esplicitate in dettaglio le relative attività di monitoraggio delle fasi *ante operam*, corso d'opera e *post operam*.

- iii. morfologia dell'area di progetto pianeggiante che, unitamente agli elementi di cui ai precedenti punti, **contribuisce a delimitare un bacino visivo circoscritto a poche centinaia di metri dall'area di impianto,**
- iv. ostacoli visivi di carattere antropico (i.e. aree industriali, infrastrutture lineari, fabbricati) ubicati all'interno della maglia territoriale e posti all'interno del campo visivo a profondità variabile, con conseguente **limitazione del margine visivo al primo piano percettivo, e conseguente limitazione alla vista degli scenari successivi.**

In relazione a quanto sopra e in funzione degli elementi tecnologici che prevedono la realizzazione di strutture di limitato sviluppo verticale (e.g. altezza max pannelli 4.4 m dal p.c., altezza locali tecnici 3 m dal p.c. etc.) l'assetto percettivo locale, già naturalmente mitigato, verrà ulteriormente salvaguardato attraverso l'inserimento o il potenziamento di fasce vegetate con funzione di filtro visivo per i recettori di prossimità (puntuali e.g. cascine/edifici rurali, lineari e.g. percorsi viari e ferroviari). In riferimento all'assetto percettivo sovralocale, dagli esiti dell'analisi di intervisibilità ("FTV22CP05-AMB-R-08b.2-Studio di intervisibilità – Beni paesaggistici") è emerso che la visibilità del sito di impianto risulta NULLA dalla maggior parte dei beni/siti di interesse culturale e paesaggistico (anche se posti a quote altimetriche maggiori) in ragione della morfologia pianeggiante dell'area di progetto, dei sopra menzionati "elementi barriera, e della distanza (in alcuni casi anche considerevole) tra i punti di visuale e l'area di progetto.

**NOTA 4.** In riferimento alla richiesta 4 si rappresenta che il modello 3D virtuale dell'impianto in progetto, comprensivo delle misure di mitigazione ambientale, era già stato predisposto e trasmesso in sede di prima istanza (cfr. elaborato "FTV22CP05-AMB-R-08d-Fotosimulazioni"). Si precisa, che a seguito di aggiornamenti/adequamenti progettuali è stata prodotta una Rev#1 di tale elaborato, che integra e sostituisce la precedente versione depositata agli atti, al quale si rimanda (anche) per gli approfondimenti richiesti.

Si segnala inoltre, che è stata prodotta una Rev#1 dell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-16-Inquadramento cumulo con altri progetti" che aggiorna, a giugno 2023, la consistenza dei progetti autorizzati/in corso di autorizzazione localizzati all'interno di un buffer di 15 km dall'area di impianto.

**NOTA 5.** In riferimento alla richiesta 5 si rappresenta che all'interno della Rev#1 dello Studio di Impatto Ambientale (cfr. elaborato "FTV22CP05-AMB-R-02") è stato fornito un approfondimento, al par. 3.13.2 "Ipotesi alternative", che fornisce un'analisi delle ipotesi alternative valutate in fase di definizione della proposta progettuale, con particolare riferimento agli aspetti localizzativi, dimensionali, tecnici e tecnologici. A tal proposito, si precisa che la soluzione progettuale proposta è stata identificata come quella caratterizzata dal miglior rapporto energia prodotta - superficie territoriale occupata - impatto ambientale e secondo lo stato dell'arte questa risulta la soluzione di miglior compromesso che consente pressochè di annullare le esternalità negative.

**NOTA 6.** In riferimento alla richiesta 6 si rappresenta che, come già argomentato all'interno dell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-15-Progetto di monitoraggio" presentato in prima istanza, **l'impatto dell'opera rispetto alle componenti analizzate all'interno dello Studio di Impatto Ambientale - tra cui il paesaggio e i beni archeologici e artistico-culturali - appare contenuto/limitato e per lo più mitigabile (sino ad annullabile nella maggior parte dei casi) con accorgimenti progettuali, buone pratiche gestionali e strategie mirate (peraltro ormai ampiamente note in relazione alla tipologia di opera proposta).**

Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni e delle richieste emerse in sede di istruttoria tecnica, nell'ottica di fornire ulteriori elementi utili di valutazione, sono stati condotti approfondimenti aggiuntivi in merito alle componenti paesaggistiche e culturali locali che hanno portato alla revisione dell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-08b-Studio di intervisibilità" e alla stesura del nuovo elaborato "FTV22CP05-AMB-R-08b.2-Studio di intervisibilità – Beni paesaggistici" (ai quali si rimanda per ogni approfondimento).

Dalle risultanze delle analisi integrative, si rileva come:

- v. la presenza di elementi barriera – sia antropici, sia naturali – che interrompono la visuale, altrimenti continua, dell'area di impianto sul paesaggio rurale, **contribuisca a delimitare un bacino visivo circoscritto a poche centinaia di metri dall'area di impianto** (cfr. elaborati "FTV22CP05-AMB-R-08b" e "FTV22CP05-AMB-R-08b.2"),
- vi. le fasce/zone boscate, limitrofe all'area di progetto, contribuiscano **a ridurre sensibilmente la visibilità del sito di impianto a scala locale e sovra-locale,**
- vii. la realizzazione delle opere di mitigazione/compensazione ambientale, che oltretutto a seguito di revisione progettuale hanno visto un significativo incremento, consentano di rafforzare il sistema degli elementi a schermatura visiva delle porzioni di impianto a maggiore visibilità,

7. Si chiede di voler chiarire se la coltivazione agronomica di progetto comprenda o meno quella risicola, tipica della zona in cui è prevista l'installazione dell'impianto; tale richiesta di chiarimento nasce dalla contraddittorietà presente negli elaborati di progetto dove, da un lato il Proponente riporta che la coltivazione di erbacee da pieno campo (riso o soia) sarà perpetrata anche ad impianto realizzato e dall'altro invece evidenzia che le attività agronomiche prevederanno la semina di un erbaio, la coltivazione di soia avvicendata a frumento tenero, l'installazione di arnie e la realizzazione di un allevamento di lumache (come riportato nella figura 36 del SIA).

8. Visto quanto asserito dalla Società rispetto al fatto che le coltivazioni risicole contribuiscono ad una acidificazione superficiale dei suoli con progressiva riduzione della fertilità e che tale affermazione non risulta, a parere della Scrivente, tale da giustificare la previsione di coltivazioni diverse da quella del riso soprattutto nel caso specifico in cui la conduzione risicola è tutt'ora in esercizio [...], si chiede, nel caso in cui il Proponente abbia escluso la coltivazione del riso (v. riscontro al punto 8), di voler valutare la possibilità di prevederla fornendo, di conseguenza, le opportune specificazioni tecniche in merito agli accorgimenti ritenuti necessari per la pratica di tale tipo di coltivazione giustificando adeguatamente la compatibilità della coltivazione risicola con l'impianto industriale previsto.

viii. la morfologia pianeggiante dell'area di progetto, la distanza dalla maggior parte dei beni/siti di interesse culturale e paesaggistico (anche se posti a quote altimetriche maggiori), unitamente agli elementi di cui ai precedenti punti, **rendano la visibilità del sito NULLA dai principali recettori di pregio censiti.**

In virtù di quanto sopra, le nuove interazioni percettive che si creeranno all'interno del bacino visivo dell'impianto, benché non interessino beni/siti di interesse culturale e paesaggistico censiti, verranno opportunamente attenzionate, per le fasi "corso d'opera" e "post operam", attraverso il monitoraggio delle opere di mitigazione-compensazione ambientale ideate e progettate, a seguito di analisi di intervisibilità "ante operam" (propedeutiche alle attività di monitoraggio vere e proprie), per consentire un armonioso e corretto inserimento dell'impianto nel contesto di riferimento.

Nel merito delle attività di monitoraggio, per ogni approfondimento, si rimanda alla consultazione dell'elaborato dedicato "FTV22CP05-AMB-R-15-Progetto\_monitoraggio rev#1".

**NOTA 7.** In riferimento alla richiesta 7 si rappresenta che con la definizione di "piante erbacee di pieno campo" si intendono quelle piante che, a differenza degli arbusti e degli alberi, hanno fusti non lignificati; pertanto, tale macro categoria ricomprenderebbe tanto il riso quanto la soia, il frumento e gli erbai.

**Onde evitare elementi di aleatorietà, tuttavia, si conferma che la componente agronomica di progetto non ricomprende, ad oggi, quella risicola.** Tale scelta è motivata dall'assetto geologico, pedologico e morfologico dei luoghi, unitamente ai timori per la futura abbondanza di risorsa idrica (specie in ragione dei lunghi periodi siccitosi in aumento con i cambiamenti climatici in atto) e, non ultimi, l'elevato numero di pali di sostegno che, in assenza di dati sperimentali certi, potrebbe causare difficoltà alle fasi di sommersione (tipica del riso alle nostre latitudini per proteggere il seme dagli sbalzi termici). Tutto ciò premesso, il piano agronomico proposto prevede di:

- avviare, su una superficie di circa 50 ha, corrispondente alla porzione Nord del fondo, la coltivazione di un erbaio per la produzione di foraggio;
- avviare, su una superficie di circa 56 ha, corrispondente alla porzione Sud del fondo, la coltivazione di soia, avvicendata a frumento tenero da granella;
- installare n° 100 arnie per la produzione di miele (e suoi derivati) suddivise in 3 zone:
  - n° 35 arnie lungo il confine Nord-Ovest;
  - n° 35 arnie nella fascia di rispetto a Nord dell'autostrada;
  - n° 30 arnie in una zona a Sud-Est dell'area di impianto;
- realizzare, su una superficie di circa 2 ha, un allevamento elicicolo (in una zona localizzata a Sud-Est dell'area di impianto, libera da pannelli).

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione dell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-13-Relazione agronomica\_Rev#1".

**NOTA 8.** In riferimento alla richiesta 8 si rappresenta che preliminarmente alla definizione della proposta agronomica così come presentata, sono state condotte una serie di indagini di carattere geologico/geotecnico (cfr. elaborato "FTV22CP05-AMB-R-11-Relazione geologica-geotecnica-sismica") finalizzate a definire il modello geotecnico del sottosuolo e i valori caratteristici dei parametri geotecnici. In particolare, sono state effettuate n. 24 prove penetrometriche - distribuite omogeneamente all'interno dell'area di impianto. Gli esiti di tali indagini hanno rilevato la presenza di uno strato argilloso a bassa permeabilità – indispensabile per la ritenzione dell'acqua in fase di sommersione – di limitata potenza. Tale assetto, tenuto conto dell'elevato numero di pali di sostegno delle strutture energetiche infissi nel suolo, potrebbe generare vie di scolo preferenziali durante le sommersioni con conseguente significativa perdita di grandi volumi d'acqua e/o difetti di protezione termica dei coltivi (ergo utilizzo non assennato di risorsa idrica – sempre più limitante -, ed esposizione dei coltivi a maggiori rischi)

In aggiunta a quanto sopra, le attuali dinamiche di climate change ben conosciute (e riconosciute anche dagli Scriventi) - quali diminuzione dei giorni medi di pioggia, dinamiche accelerate del ciclo dell'acqua, assenza di adeguati bacini di accumulo artificiali di monte, diminuzione delle precipitazioni nevose in montagna, diminuzione dei ghiacciai - stanno facendo sentire già in epoca attuale il loro impatto devastante in tutti i settori, agricolo in primis.

Vale la pena menzionare come la siccità del 2022 abbia sancito una perdita del 30% della produzione di riso (fino al 50% per quelle maidicole) con addirittura il riconoscimento del c.d. "stato di calamità" per la Regione Piemonte da parte del Governo Centrale e come nel 2023 (nel quale i trend siccitosi del nord-ovest italiano sono proseguiti per tutto il primo quadrimestre con precipitazioni del 40% inferiori alla media) ci sia stata una diminuzione di seminativi di riso di oltre 8000 ettari (dal momento in cui non è possibile coltivare il riso in asciutta alle nostre latitudini).

In tale ottica, quindi, si è scelto di sviluppare un progetto con strategie di sostenibilità di lungo periodo, orientando la scelta progettuale verso colture meno idroesigenti, capaci di risentire meno delle conseguenze dei cambiamenti climatici.

9. Preso atto dell'elaborato denominato *Inquadramento aree idonee D.L. 199/2021*, tenuto conto di quanto previsto dal predetto decreto e della idoneità delle aree prossime a reti autostradali e industriali (autostrada A4 Torino-Trieste e area industriale SICOR), si chiede al Proponente di valutare la possibilità di una nuova configurazione progettuale, che preveda la disposizione dell'impianto interamente incluso in area idonea.

**NOTA 9.** In riferimento a quanto notificato da Codesto Spettabile Ente con la richiesta 9 si rappresenta che il **Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"** ha **introdotto disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del PNRR, in materia di energia da fonti rinnovabili, finalizzate ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza agli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2023 e di completa decarbonizzazione al 2050.** Per le finalità di cui sopra il decreto ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.

In via prioritaria, tra gli interventi necessari, è stato previsto di **i) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC**, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili e **ii) indicare le modalità per individuare aree compromesse idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili (e.g. aree industriali dismesse, aree abbandonate, aree marginali).**

**Nelle more dell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, l'art. 20 comma 8 ha definito un elenco di aree classificate come idonee "ope legis" per le quali si prevedono misure di semplificazione e alcune agevolazioni per l'installazione di impianti FER.** Successivamente, il **Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" - convertito con Legge n. 91 del 15 luglio 2022 (c.d. "Decreto Aiuti")** - e il **Decreto Legge n. 68 del 16 giugno 2022 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile" - convertito con Legge n. 108 del 5 agosto 2022 -**, emanati in regime di urgenza per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, hanno disposto - tra le misure di straordinaria necessità - un ulteriore aggiornamento della disciplina in materia di aree idonee (ampliando, di fatto, il perimetro di applicabilità delle stesse). Infine, con il recente **Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"** all'art. 42 **"Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" - convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"** sono state introdotte ulteriori modificazioni all'art. 20, comma 8 del D.lgs. n. 199/2021 **che hanno confermato e rafforzato** (e.g. semplificazioni procedurali estese, a parimerito delle aree idonee, ai siti non compresi nelle aree di cui al D.M. 10 settembre 2010 Allegato 3 lettera f) **l'orientamento del Legislatore volto ad una transizione energetica tramite le fonti rinnovabili.**

Tutto ciò premesso, riportando il testo integrato dell'art. 20 comma 8 del D.lgs. n. 199/2021, sono considerate aree idonee (c.d. "ope legis") per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

"[...]

**a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);**

**b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**c) Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.**

**c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.**

**c-bis 1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).**

**c-ter) Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:**

- 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

**c-quater)** fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3 - bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Stante quanto sopra esposto il Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, individua all'art. 20 comma 8 le aree considerate idonee OPE LEGIS (lettere a, b, c, c-bis, c-bis1, c-ter, c-quater) senza porre, tra queste, alcun pregiudizio di merito.

In merito al progetto in esame, come argomentato nell'elaborato "FTV22CP05-AMB-R-21-Aree OPE LEGIS" agli atti della presente procedura e sua successiva Rev#1, l'intera superficie recintata (prima pari a 103.73 ha poi a 103.07 ha) ricade in aree idonee secondo l'art. 20 del D.lgs. 199/2021 ed in particolare:

- i. 62.97 ha secondo la lettera c-ter) punto 1 | Buffer 500 m da zone a destinazione industriale,
- ii. 9.2 ha secondo la lettera c-ter) punto 3 | Buffer 300 m da rete autostradale,
- iii. 30.9 ha secondo la lettera c-quater | Distanza maggiore di 500 m da beni della parte II oppure dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.

In merito al punto iii, la ricognizione effettuata da Codesto Spettabile Ente in merito alla sussistenza di aree/beni vincolati (ai sensi della parte II oppure dell'articolo 136 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) ha confermato che le aree direttamente interessate dal progetto in esame (con particolare riferimento all'area di impianto) non ricadono in zone soggette a vincoli paesaggistici, architettonici, archeologici. Nell'intorno dell'area di progetto sono invece presenti beni/aree tutelate ed in particolare:

- i beni paesaggistici gravati da decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono localizzati rispettivamente a 5 km ("Zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea"), 8 km ("Zona in riva al lago di Viverone") e a 9 km ("Territorio della Baraggia di Candelo e dintorni") dall'area di progetto;
- i beni architettonici soggetti a dichiarazione di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice sono localizzati, rispetto all'area di progetto, a 1.3 km ("Castello Avogadro in loc. Nebbione"), 4.7 km ("Castello Not. Min. 20.04.1921"), 4.3 km ("Castello Not. Min. 20.11.1945"), 7.8 km ("Castello degli Avogadro della Motta"), 4.5 km ("Castello di Vettignè"), 7 km ("Castello Not. Min. 23.09.1945"), 5 km ("Torre di Teodolinda"), 6.7 km ("Castello Not. Min. 25.09.1945"), "tot km" ("Castello Not. Min. 25.09.1945"), 8.2 km ("Chiesa di San Nicolao Vescovo");
- i beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 sono localizzati, rispetto al sito di progetto, a 5 km di distanza ("Chiesa cimiteriale di Santa Maria di Babilone").
- Con riferimento alla tutela archeologica non sussistono immobili o aree dichiarate di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice del D.lgs. 42/2004.

Sulla base di quanto sopra argomentato, quindi, sono pienamente soddisfatti i principi e i criteri che definiscono le aree idonee secondo l'art. 20 comma 8 lettera c-ter) punto 1 e 3 (così come confermato da Codesto Ente) e secondo la lettera c-quater). In merito a quest'ultimo punto, sulla base della ricognizione effettuata da Codesto Ente, l'area di progetto non è ricompresa nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h) del medesimo decreto né ricade nella fascia di rispetto (pari a cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

**In conclusione si ritiene, quindi, che la richiesta inoltrata alla Scrivente - ovvero "[...] la disposizione dell'impianto interamente incluso in area idonea" - sia già soddisfatta in quanto l'intera area di impianto ricade in aree idonee "ope legis".**